



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ALBANESE | ALBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SAVINO | GAETANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GALATI | NICOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 838/2015
depositato il 16/10/2015

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201500001512000 IRPEF-ALTR
contro:
AG. RISCOSSIONE POTENZA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:
MATTEO AVV.FAUSTA
VIA DELLA TECNICA,26 85100 POTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VIALE ISABELLA MORRA,52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 838/2015

UDIENZA DEL

23/11/2016 ore 10:00

N°

399/17

PRONUNCIATA IL:

23. 11. 16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26. 06. 17

Il Segretario

[Signature]



Con ricorso depositato il 16.10.2016 e successive memorie illustrative, il sign
impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
n.09276201500001512000 notificata il 3.07.2015 nonchè gli atti presupposti e ,cioè, le cartelle
esattoriali nn.:

09220070021370592000;09220080004699218000;09220090004476203000;092200900150893210
00;09220100013809540000;09220100031750250000;09220110006843015000;092201100155266
82000;09220120005515825000;09220120010287230000;09220130000757743000;092201300077
43558000;09220130008693370000;09220140009183223000;09220150000334050000;092201400
0053589000;09220140003315226000,per i seguenti motivi:nullità e/o inesistenza della
comunicazione preventiva oggetto dell'odierna impugnazione per vizio di notifica ai sensi del DPR
n. 602/1973>nullità della comunicazione preventiva di cui in epigrafe, quale conseguenza
dell'omessa notifica degli atti presupposti, ovvero, delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe-
violazione degli artt. 25 e 26 del DPR n. 602/1973.nullità e/o illegittimità della comunicazione
preventiva di cui in epigrafe, per mancata allegazione alla stessa degli atti prodromici ai sensi
dell'art. 3 comma 3 legge n.241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000.Nullità e/o illegittimità
della comunicazione preventiva di cui in epigrafe per inefficacia dei ruoli presupposto delle
cartelle di pagamento oggetto della stessa, non avendo, equitalia sud spa, provato e/o dimostrato la
regolare sottoscrizione degli stessi da parte dei titolari (o dei loro delegati) degli uffici cui si
riferiscono le pretese impositive. nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di cui in
epigrafe per grave ed insanabile difetto di motivazione quale conseguenza dell'omessa indicazione
dell'immobile da sottoporre, eventualmente, alla misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria. nullità
delle cartelle per intervenuta prescrizione. Nullità della comunicazione preventiva de quo per
omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi. Si chiedeva l'annullamento di quanto
impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'equitalia sud impugnando punto per
punto tutto quanto sostenuto da parte ricorrente ed affermando come correttamente avesse agito e
nel rispetto della normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Motivi della decisione

La Commissione, vista la normativa e gli atti, accoglie il ricorso.
Infatti, sicuramente da accogliere è l'eccezione preliminare di vizio di notifica sollevata da parte
ricorrente. L'art. 26 del DPR n. 602/1973, dispone che "la cartella è notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della
polizia municipale". Pertanto, come correttamente sostiene parte ricorrente, il concessionario della
riscossione, in se ed impersonalmente inteso, non è un soggetto abilitato alla notifica a mezzo posta
della cartella di pagamento (ovvero di tutti gli atti riscossivi) e, poiché la notifica deve (e può solo)
essere effettuata da uno dei sopracitati soggetti ex art. 26 D.P.R. 602/1973, quando l'atto di
riscossione viene spedito dal concessionario senza l'indicazione del soggetto che ha provveduto
all'invio, il procedimento di notificazione è sicuramente viziato e la cartella giuridicamente
inesistente. Tutti gli atti, quindi, spediti, ma non notificati, a mezzo posta direttamente dal
concessionario, sono atti che non incidono nella sfera giuridica del destinatario, con la conseguenza
che tale vizio non potrà essere sanato neanche dal tempestivo ricorso del soggetto cui l'atto è
diretto. Rilevante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha affermato, in materia di
notificazioni di cartelle di pagamento effettuate direttamente da Equitalia Sud che "in base al primo
comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 la notificazione deve sempre essere effettuata da un
agente notificatore abilitato, il quale può anche certamente avvalersi del servizio postale, mentre
sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non
tramite agente all'uopo abilitato (...) pertanto la notifica deve considerarsi giuridicamente
inesistente". Nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata spedita
direttamente da parte dell'agente della riscossione, equitalia sud, e non da parte di uno dei soggetti
all'uopo individuati del citato art. 26 DPR n.602/1973. Ed ancora la relazione di notifica che
avrebbe dovuto essere compilata da uno dei soggetti sopra individuati (ufficiali della


riscossione, altri soggetti abilitati o messi comunali) è completamente assente. Nell'atto che ci occupa non viene individuato alcun soggetto che ha materialmente provveduto ad effettuare la notifica. Mancando tale soggetto non è possibile avere la certezza giuridica del rispetto delle norme fissate dalla legge relative al procedimento notificatorio. Un'ultimissima sentenza di merito della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, segnalata dal ricorrente, dopo aver eloquentemente illustrato il corretto procedimento notificatorio che deve caratterizzare la comunicazione di ogni atto emesso dall'agente della riscossione, i giudici hanno annullato diverse cartelle di pagamento sostenendo come "nella fattispecie, mancando del tutto la relata di notificazione, deve evincersi, necessariamente, che non vi è stata notifica, ma semmai, comunicazione o consegna". Neanche può affermarsi, come dice parte resistente, che, nella fattispecie in esame, avendo la ricorrente ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e avendo proposto tempestivo ricorso, eventuali irregolarità della notifica siano sanate ex art. 156 c.p.c. trattandosi, nel caso di specie, di inesistenza della notifica. Ogni altra eccezione risulta assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.



Pqm

Accoglie il ricorso.

Condanna parte resistente a pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1000,00 oltre accessori di legge.

Potenza 23.11.2016

Il Relatore


Il Presidente

Ai sensi dell'art.
132 u.c. del c.p.c.
furo il numero fin
autentico del Collegio
e cause del decimo
del Presidente autentico
in data 21.09.17




JUF 24
IN CARTA LIBERA PER USO UFFICIALE

Intervista, n. 333 17

LIV. 000 02

